



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività
Sociali, Culturali e Formative, Ambiente e Territorio

**Proposta di legge n. 49/XII di iniziativa della Giunta regionale recante: “Organizzazione
dei servizi pubblici locali dell'ambiente”**

RELATORE: PIETRO RASO

Il Dirigente
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente
f.to On. Pietro Raso

Relazione descrittiva
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di disciplinare in maniera unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, attraverso:

- a) la creazione di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria, sia per il servizio idrico integrato sia il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- b) l'istituzione di un unico Ente di governo per i predetti servizi, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione Calabria.

La gestione unitaria dei servizi pubblici locali ambientali costituisce un indubbio valore aggiunto per il razionale svolgimento delle connaturate attività, in capo ad un'unica governance che sia, tuttavia, espressione delle comunità locali, nel rispetto dei superiori principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

È necessario, pertanto, procedere al riordino della disciplina in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali e, quindi, alla proposizione di una proposta di legge che sia espressione dei predetti principi e che, nel contempo, si avvalga di un modello di governance unico per il servizio idrico integrato e per il sistema di gestione dei rifiuti urbani.

Si ritiene, pertanto, di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge regionale che detti le predette misure.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'articolo 1 del disegno di legge detta disposizioni in ordine all'oggetto ed alle finalità.

L'articolo 2 detta disposizioni di carattere generale.

L'articolo 3 individua l'ambito territoriale ottimale nell'intero territorio della Regione Calabria.

L'articolo 4 istituisce l'ente di governo unitario per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'articolo 5 individua gli organi del predetto ente di governo.

L'articolo 6 esplicita la composizione ed il funzionamento del consiglio direttivo d'ambito.

L'articolo 7 individua le funzioni di consiglio direttivo d'ambito.

L'articolo 8 disciplina il procedimento per l'individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito.

L'articolo 9 delega allo statuto l'eventuale istituzione di CTZ.

L'articolo 10 disciplina il revisore unico dei conti.

L'articolo 11 è dedicato al Direttore Generale.

L'articolo 12 individua le funzioni della Regione.

L'articolo 13 disciplina i piani d'ambito per entrambi i servizi.

L'articolo 14 contiene la clausola valutativa.

L'articolo 15 disciplina le modalità di partecipazione degli utenti, a tutela delle posizioni giuridiche in capo ai medesimi.

L'articolo 16 disciplina le fattispecie in cui si realizzano i poteri sostitutivi in capo alla Regione.

L'articolo 17 detta disposizioni transitorie in sede di prima applicazione della legge ed in attesa della completa operatività della neo istituita Autorità.

L'articolo 18 disciplina la possibilità per la società Fincalabra di acquisire al costo complessivo di € 1,00 le azioni di Sorical in mano al socio privato, onde consentire la totale pubblicizzazione di quest'ultima società.

L'articolo 19 detta disposizioni finali e dispone le abrogazioni delle previgenti normative.

L'articolo 20 detta disposizioni finanziarie per la copertura dei costi connessi alle previsioni del predetto articolo 18.

L'articolo 21 individua la data di entrata in vigore della legge, nel giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”)

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: <<Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente>>

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di disciplinare in maniera unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, attraverso:

- a) la creazione di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria, sia per il servizio idrico integrato sia il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- b) l'istituzione di un unico Ente di governo per i predetti servizi, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione Calabria.

La gestione unitaria dei servizi pubblici locali ambientali costituisce un indubbio valore aggiunto per il razionale svolgimento delle connaturate attività, in capo ad un'unica governance che sia, tuttavia, espressione delle comunità locali, nel rispetto dei superiori principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

È necessario, pertanto, procedere al riordino della disciplina in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali e, quindi, alla proposizione di una proposta di legge che sia espressione dei predetti principi e che, nel contempo, si avvalga di un modello di governance unico per il servizio idrico integrato e per il sistema di gestione dei rifiuti urbani.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 5	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 6	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 7	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Articolo 8	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 9	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 10	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 11	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 12	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 13	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 14	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 15	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 16	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 17	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 18	€ 1,00 – La norma autorizza la sottoscrizione, da parte fin Fincalabra delle azioni di Sorical in mano al socio privato.
Articolo 19	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Articolo 20	€ 0,00 – l'articolo contiene la norma finanziaria per la copertura dei costi di cui all'articolo 18
Articolo 21	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 1,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art 18	Spesa in conto capitale	Euro 1,00
Art.		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
9	04	U.09.04	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	
			€	€	€	
		Totale	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell’impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐

- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
 - Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
 - Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

☐ Programma n. _____

☐

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

☐

☐ Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

☐ Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

☐

➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti

☐

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☒

☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

☐

➤ Anno _____, Programma n. _____

.....

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

☐

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

☐ Anno _____, Programma n. _____

☐

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

☐

☐ Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

☐

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione detta le norme sulla regolazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al settore dei rifiuti urbani e al servizio idrico integrato.

2. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

- a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;
- b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;
- c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;
- d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;
- e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.

3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
- b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;
- c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;
- d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.

4. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine la Regione assume propri i principi dell'economia circolare con riferimento alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, promuovendo una gestione sostenibile dei rifiuti nel rispetto della gerarchia prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5. Nel rispetto dei principi di cui al comma 4, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) conferimento delle frazioni raccolte in maniera differenziata ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
- b) incentivazione dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, del comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;
- c) incentivazione dello scambio, della commercializzazione o della cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché incentivazione del mercato di prodotti e materiali riciclati;
- d) adozione privilegiata della tariffazione puntuale per responsabilizzare la cittadinanza e le imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e per migliorare la qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato;
- e) riduzione progressiva dello smaltimento in discarica dei rifiuti secondari prodotti dalla lavorazione dei rifiuti urbani, privilegiando per le frazioni di rifiuto residuali, a valle di tutte le operazioni di recupero di materia, la valorizzazione energetica;

- f) incentivazione del sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio di materia di rifiuto ovvero nelle operazioni di riparazione e di preparazione al riutilizzo;
- g) previsione nella pianificazione di settore della realizzazione di una solida rete di infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;
- h) redazione del programma regionale di prevenzione dei rifiuti che preveda campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, sulla riduzione dei rifiuti alimentari e promozione della previsione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;
- i) promozione del dialogo e della cooperazione continua tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.

Art.2
(Disposizioni generali)

1. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché all'articolo 3-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali dell'ordinamento regionale.

Art. 3
(Ambito territoriale ottimale)

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del d. lgs. n. 152 del 2006 e in aderenza a quanto sancito dall'articolo 3-bis, comma 1, del d.l. 138/2011, convertito dalla l.148/2011.

Art. 4
(Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è costituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito denominata "Autorità") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria. L'Autorità esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Catanzaro.

2. L'Autorità è un ente pubblico non economico, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

3. L'Autorità informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

4. L'Autorità svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. r. 148/2011, relativa all'organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

5. Le deliberazioni dell'Autorità sono validamente assunte senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. L'Autorità, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dallo statuto dell'Autorità.

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Autorità è dotata di una struttura tecnico-operativa. Può inoltre avvalersi di personale della Regione, degli enti locali e degli enti sub regionali. Il regolamento di organizzazione interna di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Autorità.

7. Dalla data di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 17 è soppressa l'AIC e tutti i relativi organi decadono di diritto.

8. Dalla data di cui al comma 7, il personale in servizio presso l'AIC, ivi compreso il personale trasferito nei ruoli della medesima, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. n.18/2017, transita nella struttura dell'Autorità istituita con la presente legge.

9. All'Autorità è trasferito il patrimonio dell'AIC. Il patrimonio dell'Autorità è altresì costituito da eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali, nonché da ogni altro conferimento in natura, beni o servizi ovvero da acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

10. Nel processo di definizione e approvazione dei rispettivi piani d'ambito per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti urbani, l'Autorità rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata, con particolare riferimento al Piano regionale di gestione dei rifiuti, al Piano di tutela delle acque e ai Piani del Distretto idrografico Appennino meridionale. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio.

11. I costi di funzionamento dell'Autorità sono a carico di quota parte delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e nella misura definita dallo statuto dell'Autorità.

Art.5 (Organi dell'Autorità)

1. Gli organi dell'Autorità sono:

- a) il consiglio direttivo d'ambito;
- b) il direttore generale;
- c) il revisore unico dei conti.

Art. 6 (Consiglio direttivo d'ambito)

1. Il consiglio direttivo d'ambito è costituito dai quaranta comuni individuati mediante il procedimento disciplinato dall'articolo 8. Ai fini dello svolgimento dei lavori il consiglio direttivo d'ambito è composto dai sindaci dei comuni di cui al primo periodo, o loro delegati.

2. I quaranta comuni individuati ai sensi del comma 1 costituiscono il consiglio direttivo d'ambito per cinque anni decorrenti dalla convalida dei risultati del procedimento di cui all'articolo 8.

3. I componenti del consiglio direttivo d'ambito eleggono al loro interno il presidente, che organizza e coordina i lavori del medesimo. Il Presidente dura in carica cinque anni o fino alla cessazione dell'incarico di sindaco se antecedente.

4. Qualora un componente del consiglio direttivo d'ambito cessi per qualsiasi causa, nel corso dei cinque anni di cui al comma 2, dalla carica di sindaco, allo stesso subentra il nuovo titolare della carica fino alla scadenza originaria del quinquennio.

5. Le sedute del consiglio direttivo d'ambito sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle Province e per la Città metropolitana di Reggio Calabria. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

6. Lo statuto dell'Autorità, da approvarsi da parte del consiglio direttivo d'ambito nella prima seduta, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del medesimo, regola il funzionamento dell'Autorità e dello stesso consiglio direttivo. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il voto favorevole dei due terzi dei componenti nella prima seduta, il consiglio è riconvocato entro sette giorni per procedere ad una seconda votazione. In caso di mancato raggiungimento del quorum dei due terzi è sufficiente, dalla terza votazione in poi, la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.

7. Alle sedute del consiglio direttivo d'ambito possono partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale e il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competenti in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Calabria, nonché i presidenti delle quattro province calabresi e il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria.

8. Per la partecipazione al consiglio direttivo d'ambito non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone o indennità.

Art. 7

(Funzioni del consiglio direttivo d'ambito)

1. Il consiglio direttivo d'ambito approva lo statuto dell'Autorità, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. Il consiglio direttivo d'ambito provvede:

- a) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alla modalità di affidamento del servizio idrico integrato;
- b) all'approvazione del piano d'ambito e all'assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- c) all'approvazione dello schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore dei servizi, nonché il relativo disciplinare della gestione;
- d) all'approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fornisce il proprio contributo quale ente territorialmente competente come previsto dall'ARERA nella procedura di validazione del piano economico finanziario;
- e) alla definizione degli standard qualitativi dei servizi e all'approvazione della carta di qualità dei servizi che il gestore è tenuto ad adottare;
- f) alla definizione dei criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la gestione dei centri di raccolta comunali;
- g) all'approvazione del programma annuale delle attività e della relazione annuale prodotta dal direttore generale sullo stato di attuazione delle attività programmate, degli investimenti realizzati e degli obiettivi fissati nel piano d'ambito;
- h) all'approvazione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;
- i) all'approvazione dei regolamenti di organizzazione interna.

Art. 8

(Individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito)

1. I comuni capoluogo delle quattro province calabresi e il Comune di Reggio Calabria fanno parte di diritto dei quaranta comuni che, ai sensi dell'articolo 6, costituiscono il consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità. Fermo quanto disposto al comma 3, gli altri trentacinque comuni sono individuati mediante il procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al primo periodo e al comma 3.

2. Al fine di garantire una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale dei comuni delle quattro province calabresi e della Città metropolitana di Reggio Calabria, sulla base delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, i comuni di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati in conformità ai parametri indicati nella Tabella dell'Allegato A della presente legge, in relazione alle seguenti fasce demografiche:

- a) popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti;
- c) popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- d) popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
- e) popolazione minore o uguale a 1.000 abitanti.

3. Nel caso in cui un comune sia l'unico appartenente a una delle fasce demografiche di cui al comma 2, esso fa parte di diritto del consiglio direttivo d'ambito.

4. L'individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito è effettuata nell'ambito

dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data, di cui al comma 10, secondo periodo, per lo svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito, in una domenica compresa tra il decimo e il quarantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 2. Col medesimo decreto sono individuate le sezioni da istituire presso ciascun seggio ai sensi del comma 9.

6. Tra la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria del decreto di cui al comma 5 e la data fissata ai sensi del medesimo comma devono intercorrere non meno di trenta giorni.

7. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo le quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria costituiscono ciascuna una circoscrizione territoriale, per come specificato nella Tabella dell'Allegato A.

8. Le operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il Consiglio direttivo d'ambito sono effettuate all'interno di ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 7. A tal fine presso la sede di ciascuno dei comuni capoluogo delle quattro province calabresi e presso la sede del Comune di Reggio Calabria è istituito un seggio.

9. Presso i seggi di cui al comma 8, secondo periodo, è istituita una sezione per ciascuna delle fasce demografiche in relazione alle quali, in base alla Tabella dell'Allegato A e tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, si procede all'individuazione di uno o più comuni.

10. L'individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito è effettuata con voto diretto, libero e segreto dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo. Le operazioni sono svolte contemporaneamente e in unica giornata, tra le ore 8 e le ore 22, presso i seggi istituiti ai sensi del comma 8, secondo periodo, nelle sezioni di cui al comma 9. Le schede sono fornite a cura dei comuni di cui al comma 8, secondo periodo. Ciascuno dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo, può esprimere una sola preferenza, nell'ambito dei comuni, di cui al comma 4, ricompresi nella stessa circoscrizione territoriale e nella stessa fascia demografica del comune di appartenenza dei sindaci predetti.

11. Per ciascuna delle sezioni di cui al comma 8 risultano individuati quali comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito i comuni che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di comuni da individuare in relazione alla sezione medesima in base alla Tabella dell'Allegato A. Nel caso di parità di preferenze tra più comuni l'ordine progressivo è determinato in base al maggior valore della popolazione residente in tali comuni secondo i dati dell'ultimo censimento.

12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo:

a) sono convalidati i risultati delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito e sono determinati i comuni medesimi;

b) è indetta la prima seduta del consiglio direttivo d'ambito conseguente alle operazioni di cui al presente articolo.

13. I componenti del consiglio direttivo d'ambito cessano dalla carica per effetto dell'insediamento dei nuovi componenti nella seduta di cui al comma 12, lettera b), ed esercitano le loro funzioni fino al ventesimo giorno antecedente la data fissata ai sensi del comma 5, primo periodo.

14. Il consiglio direttivo d'ambito disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio medesimo.

15. Con deliberazione della Giunta regionale può essere modificata la Tabella dell'Allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, primo periodo, nonché dai commi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo, qualora la variazione delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, con riferimento all'anno precedente a quello in cui vengono effettuate le operazioni per il rinnovo della composizione del consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità, comporti una diversa determinazione dei valori espressi nella Tabella predetta in relazione alle fasce demografiche e alle circoscrizioni territoriali.

Art. 9

(Conferenze territoriali di zona)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Autorità definisce nello statuto strutture periferiche denominate Conferenze territoriali di zona (CTZ), che operano su zone territoriali coincidenti con i territori

delle quattro province e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

2. Le CTZ esprimono per entrambi i servizi parere non vincolante relativamente:

- a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi;
- b) alle modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi.

Art. 10

(Revisore unico dei conti)

1. Il consiglio direttivo d'ambito nomina il revisore unico dei conti e il suo supplente, secondo le modalità previste dallo statuto, fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il revisore resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.

3. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

Art. 11

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale sentito il consiglio direttivo d'ambito e dura in carica cinque anni. Il relativo contratto di lavoro di diritto privato è sottoscritto dal Presidente del consiglio direttivo medesimo.

2. Il direttore generale è individuato mediante procedura comparativa tra i soggetti in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai predetti ai sensi della vigente legislazione in materia, oltre che di documentata qualificazione professionale inerente le funzioni da svolgere e comprovante l'esercizio di qualificata attività nel settore della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti. Dell'avvio del relativo procedimento è data adeguata pubblicità.

3. Trovano applicazione per la nomina del direttore generale le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Ente, ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in relazione agli obiettivi fissati e svolge tutti i compiti connessi alla scelta e all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività; in particolare:

- a) adotta il programma annuale delle attività del consiglio direttivo, identificando le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- b) formula proposte ed esprime pareri al consiglio direttivo d'ambito;
- c) predispone la pianta organica da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo d'ambito;
- d) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti di area e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
- f) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
- g) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- h) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- i) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo d'ambito; il bilancio è redatto anche secondo principi di trasparenza, leggibilità e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo accessibile ai cittadini;
- l) procede al recupero, anche mediante ordinanza -ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle

entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei comuni inadempienti al versamento delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 11;

m) cura l'inoltro alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo d'ambito;

n) espleta le procedure di affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e l'affidamento del servizio idrico integrato e sottoscrive i relativi contratti;

o) gestisce i contratti, controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;

p) predispone la relazione annuale sulle attività dell'Autorità da trasmettere entro il 30 dicembre di ciascun anno al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

5. Il consiglio direttivo d'ambito determina il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al direttore generale, che non può essere superiore a quello di dirigente generale della Regione.

6. In caso di grave impedimento o cessazione anticipata dell'incarico, il direttore generale è sostituito, nelle more della nuova nomina, da un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art.12

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le competenze previste dal d.lgs. 152/2006 in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

2. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della l.r. n. 18/2017:

a) stabilisce le modalità e gli obblighi di trasmissione delle informazioni in campo ambientale e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica che devono essere forniti dal soggetto gestore o dal dirigente generale dell'Autorità, al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti;

b) esercita la vigilanza sugli atti assunti dall'Autorità;

c) svolge le funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria istituita ai sensi della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL.);

d) provvede alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Autorità e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione;

e) provvede al controllo sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.

3. La Regione, sentito il direttore generale dell'Autorità, svolge le funzioni di programmazione e di organizzazione delle strutture e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti che operano su scala regionale e che sono individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti come di rilevante interesse strategico regionale.

4. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti.

Art.13

(Piano d'ambito per la gestione dei servizi)

1. Il consiglio direttivo d'ambito approva il piano d'ambito per il servizio idrico integrato ed il piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
3. I piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Al fine di rafforzare gli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio, il piano d'ambito relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani articola l'organizzazione territoriale del segmento relativo allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei sub-ambiti individuati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, ferma restando la facoltà del consiglio direttivo di proporre alla Regione una nuova ripermimetrazione dei sub-ambiti, motivata sulla base di una maggiore efficienza ed economicità del servizio.
5. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, dando attuazione in particolare a quanto previsto dall'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, prevede: a) la ricognizione delle infrastrutture;
b) il programma degli interventi;
c) il modello gestionale ed organizzativo;
d) il piano economico finanziario.
6. Il piano d'ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale e organizzativo e il piano economico finanziario.
7. Al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione regionale e quella d'ambito, la Regione verifica la conformità del Piano d'ambito del servizio di gestione dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo, è attivata la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione e l'Autorità per apportare le necessarie modifiche.

Art. 14

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:
a) alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
b) alla definizione dell'ambito territoriale ottimale unico regionale e alla istituzione dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, con il conseguente riassetto della struttura di governance;
c) all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all'articolo 12.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Autorità.
3. Le competenti strutture di Consiglio regionale e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 15

(Tutela degli utenti e partecipazione)

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
2. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare:

- a) coopera con l'Autorità e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
 - b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
 - c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
 - d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
 - e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
 - f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
 - g) segnala all'Autorità e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
 - h) trasmette all'Autorità e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.
3. L'Autorità mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e da un referente in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. La Regione per iniziative di particolare interesse attiva forme di consultazione pubblica, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica, finalizzata al coinvolgimento dei cittadini. L'esito della consultazione predetta ha natura consultiva e non vincolante.

Art. 16

(Poteri sostitutivi della Regione)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione vigila sulle attività dell'ente di governo dell'ambito e, in caso di inadempimento, ovvero nella ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti nonché di quelli necessari a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione dell'Autorità, ovvero dei comuni inadempienti.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
2. L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1.
3. L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono.
4. Fino alla data di avvenuto scioglimento di cui al comma 3, restano ferme le previsioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d'Ambito territoriali ottimali.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, avviando il procedimento di individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito, ai sensi del medesimo articolo 8.
6. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilito il compenso spettante al commissario straordinario in misura non superiore a quello spettante ai dirigenti generali della regione, che viene posto a carico dei costi di funzionamento dell'Autorità.
7. Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'Autorità Idrica per la Calabria, adotta gli atti necessari per assicurare il subentro dell'Autorità nelle funzioni delle Comunità d'ambito entro la data di cui al comma 3 ed espleta tutte le funzioni dell'Autorità fino alla

costituzione dei relativi organi.

8. Ai fini di cui al comma 6 il commissario si può avvalere anche di personale del dipartimento regionale competente in materia di rifiuti e risorse idriche. Il dirigente generale di detto dipartimento, su richiesta del commissario, individua con proprio atto le risorse umane dotate di specifica esperienza e competenza nel settore per il supporto tecnico e operativo al commissario senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero del servizio integrato dei rifiuti urbani.

10. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto dell'Autorità al fine di facilitarne l'adozione.

11. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase transitoria è garantita la gestione di bilancio in conto terzi anche a favore dell'Autorità.

Art. 18

(Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SORICAL S.p.A.)

1. Considerata la rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla SORICAL S.p.A., Fincalabra S.p.A., società in house providing della Regione Calabria, è autorizzata ad acquisire le azioni della predetta SORICAL S.p.A. detenute dal socio privato, ove il predetto socio sia disponibile a cederle al complessivo prezzo di 1,00 euro, ove sussistano le condizioni di legge.

Art. 19

(Disposizioni finali)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, commi 3 e 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria);

b) articoli da 1 a 13, 15, 16, 18, 19 e da 21 a 26 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18.

2. Negli articoli 14 e 17 della legge regionale n. 18 del 2017, i riferimenti all'AIC sono sostituiti con quelli all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.

3. In relazione al funzionamento dell'Autorità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

.

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 18, quantificati in euro 1,00 per la sola annualità 2022, si provvede con le risorse allocate alla Missione 9, Programma 04 (U.09.04) del bilancio di previsione 2022-2024, con contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U. 20.03), del bilancio medesimo.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria

Tabella <<Allegato A>>

Circoscrizioni Territoriali	Comuni capoluogo	Fasce demografiche (articolo 8, comma 2)					Totale
		a)	b)	c)	d)	e)	
Cosenza	1	4	2	3	4	1	15
Reggio C.	1	2	1	2	3	1	10
Catanzaro	1	1	0	3	1	1	7
Crotone	1	0	1	0	1	1	4
Vibo Val.	1	0	0	1	1	1	4
Totale	5	7	4	9	10	5	40